



Statuti

In vigore dal 1° gennaio 2015
Revisionato il 01.05.2023

In termini di terminologia, nel presente Statuto viene utilizzata la forma maschile. La forma femminile è inclusa in quella maschile.

*La Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale segue costantemente l'evoluzione del linguaggio e della scrittura. A medio termine, rivedrà le proprie linee guida ed elaborerà raccomandazioni su come ci si possa riferire alle persone che non rientrano nel modello binario di genere nel modo più non discriminatorio possibile. Elaborerà inoltre raccomandazioni su come ci si possa rivolgere alle persone che non rientrano nel modello binario di genere (ad esempio, i saluti nelle lettere).

FSSPA Federazione Svizzera di Sollevamento Pesì Amatoriale

1. Persone giuridiche, sede, scopo	4
1.1. Persone giuridiche, sede, emblema	4
1.2. Scopo.....	4
2. Soci.....	4
2.1. Categorie di membri	4
2.2. Elenco die club	4
2.2.1. Requisiti per acquisire la qualità di membro	4
2.2.2. Diritti e obblighi di carattere generali	4
2.2.3. Modifica della propria qualità di membro	5
2.2.4. Perdita della qualità di membro	5
2.3. Il membro d'onore	5
3. Organizzazione	5
3.1. Istanze	5
3.2. Le altre unità di organizzazione	5
4. L'assemblea generale	6
4.1. Composizione	6
4.2. Attribuzioni e competenze	6
4.3. Diritti di voto	6
4.4. Quorum	7
4.5. Processo decisionale	7
4.6. Convoca dell' Assemblea generale	7
4.6.1. Assemblea generale ordinaria	7
4.6.2. Assemblea generale straordinaria.....	8
5. Consiglio di amministrazione	8
5.1. Composizione	8
5.2. Durata dei mandati	8
5.3. Attribuzioni e competenze	8
5.4. Processo decisionale	9
5.5. Rappresentanza	9
6. Assemblea tecnica	10
6.1. Composizione	10
6.2. Attribuzioni e competenze	10
6.3. Diritti di voto	10
6.4. Quorum	10
6.5. Risoluzione	10
6.6. Invito alla riunione tecnica	10
6.6.1. La riunione tecnica	10
7. La commissione tecnica	11
7.1. Composizione	11
7.2. Attribuzioni e competenze	11
8. Le finanze e la contabilità	11
8.1. Risorse e conti	11
8.2. Determinazione dei conti in caso di liquidazione	11
9. Doping	12
9.1. Etica	12
9.2. Regolamento del personale per i collaboratori con mandato presso la FSSPA.....	12
10. Risoluzione	12
11. Tribunale arbitrale	13
12. Disposizioni finali.....	13

FSSPA Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale

1. Persone giuridiche, sede, scopo

1.1. Persone giuridiche, sede, emblema

¹ La Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale è un'associazione ai sensi dell'art. 60ff e seguenti del Codice Civile Svizzero con sede nel luogo di residenza del suo Presidente.

² La Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale è un'organizzazione senza scopo di lucro che non ha fini commerciali ed è politicamente indipendente e neutrale dal punto di vista partitico.

³ L'emblema della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale è (vedi prima pagina).

1.2. Scopo

¹ La Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale è l'organizzazione mantello della pesistica in Svizzera.

² La Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale sostiene la pesistica in Svizzera.

³ La Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale sviluppa idee e iniziative volte a promuovere lo sviluppo pesistica in Svizzera.

⁴ La Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale si impegna a combattere ogni forma di discriminazione e di violenza e farà tutto il possibile per evitare l'uso di sostanze e mezzi vietati dal IOC.

⁵ La Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale concretizza i suoi progetti e il contenuto delle sue attività attraverso piani di attuazione.

2. Affiliazione

2.1. Categorie di appartenenza

La Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale comprende:

- Club svizzeri
- Regioni (Svizzera tedesca / Svizzera francese / Svizzera italiana).
- Cantoni
- Membri onorari

2.2. Elenco dei club

2.2.1. Condizioni di affiliazione, ammissione

¹ La Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale possono essere ammesse alle seguenti condizioni:

- Costituiscono un'associazione ai sensi dell'art. 60ff e seguenti del Codice civile svizzero.
- I loro statuti menzionano esplicitamente che si dedicano al sollevamento pesi e allo sport.
- Hanno presentato una domanda di adesione al consiglio della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale, comprensiva dello statuto dell'associazione.
- Comprendono almeno 5 titolari di licenza che abbiano gareggiato nell'ultimo anno e che siano in possesso di una licenza (rinnovo della licenza per l'anno successivo).
- Inviando, su invito, uno o più membri del club all'Assemblea generale della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale, dove si terrà una votazione di ammissione.

² Dopo il voto favorevole dei club membri all'Assemblea generale, i nuovi club ammessi devono versare immediatamente la quota associativa annuale al tesoriere.

2.2.2. Doveri e obblighi dell'ordine generale

¹ I club membri sono tenuti a rispettare gli statuti, i regolamenti e le decisioni della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale a contribuire attivamente alla realizzazione degli obiettivi definiti della Federazione.

2.2.3. Modifica dell'affiliazione

¹ Dopo la terza assenza consecutiva a un'Assemblea generale, l'associazione perde il diritto di voto con effetto immediato e diventa membro passivo. La quota associativa è ridotta della metà.

² L'associazione divenuta membro passivo non viene più presa in considerazione ai fini del raggiungimento della maggioranza nelle votazioni.

³ Affinché un'associazione riacquisti lo status di membro attivo, deve essere rappresentata in due Assemblee generali consecutive. L'associazione riacquista il diritto di voto alla seconda assemblea.

2.2.4. Cessazione (esclusione) dell'affiliazione

¹ Un club membro può lasciare la Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale alla fine di un anno agonistico inviando una dimissione scritta alla segreteria della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale, a condizione che abbia adempiuto ai suoi obblighi finanziari.

² La Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale può escludere un membro nei seguenti casi:

- Se egli viola intenzionalmente o per grave negligenza il regolamento della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale di Pesistica o il regolamento della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale o si rifiuta di rispettare le decisioni legalmente valide prese dalla Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale
- Non ha pagato i suoi obblighi finanziari alla Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale per tre anni a seguito di un'ingiunzione di pagamento.
- Danneggia la cooperazione e la reputazione della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale.

L'associazione ha il diritto di essere ascoltata prima che venga presa una decisione di espulsione.

³ La Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale si riserva il diritto di escludere qualsiasi persona che abbia danneggiato la reputazione della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale con un comportamento o dichiarazioni negative.

⁴ Una persona esclusa non può far parte di alcun comitato o commissione, né partecipare come atleta a qualsiasi competizione organizzata dalla Federazione Svizzera Amatoriale di Pesistica.

⁵ Un club escluso non può inviare atleti a un evento organizzato dalla Federazione Svizzera Amatoriale di Pesistica.

2.3. Membri onorari

¹ I membri onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo.

² I club possono proporre membri onorari al Consiglio della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale.

³ Le persone che hanno reso servizi straordinari alla Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale possono essere come membri onorari.

3. Organizzazione

3.1. Organi

Gli organi della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale sono:

- a) L'Assemblea generale (amministrativa)
- b) L'Assemblea tecnica
- c) Il Consiglio direttivo

3.2. Altre unità organizzative

Al fine di adempiere ai propri compiti, il Consiglio Direttivo istituisce le seguenti unità:

- a) Una Commissione Tecnica

4. L'Assemblea generale

4.1. Composizione

¹L'Assemblea generale è composta dai seguenti membri con diritto di voto:

- I delegati de club
- Il Consiglio di amministrazione
- I membri onorari
- Le regioni
- I cantoni

4.2. Attribuzioni e competenza

¹L'Assemblea generale è l'autorità suprema delle Federazione Svizzera di Sollevamento Pesì Amatoriale

²Tutte le competenze riservate della legge o dallo Statuto sono assegnate all'Assemblea generale.

Tra queste figurano le seguenti:

- a) L'approvazione delle relazioni annuali delle Direzione generale.
- b) Approvazione del bilancio annuale.
- c) Dimissioni del Consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti.
- d) Approvazione del bilancio e della determinazione delle quote associative
- e) Elezioni:
 - Il Presidente
 - Gli altri membri del Consiglio di amministrazione
 - I revisori die conti
- f) Prendre decisioni su proposte del Consiglio direttivo e delle associazioni affiliate
- g) Ammissione ed esclusione dei membri
- h) Nomina i membri onorari
- i) Modifica degli statuti
- j) Approvazione die piani di attuazione
- k) Applicazione delle disposizioni attuative dello Statuto
- l) Scioglimento dell'associazione

4.3. Diritto di voto

¹Ogni associazione membro dispone di voti che vengono calcolati in base al numero di membri come segue. Il numero di soci è calcolato in base all'inventario del 30 settembre dell'anno precedente.

- Da 1 a 25 membri: 1 Voto
- Da 26 a 50 membri: 2 Voti
- Da 51 a 99 membri: 3 Voti
- 100 membri o più : 4 Voti

² Le regioni hanno diritto a un voto se hanno almeno 5 associazioni.

³ I Cantoni hanno diritto a un voto se comprendono almeno 3 associazioni.

⁴ Il Presidente non vota, tranne caso di parità di voti.

⁵ Ogni membro del Consiglio direttivo ha diritto a un voto.

⁶ Una persona non può rappresentare contemporaneamente un'associazione, una regione o un cantone.

⁷ Un delegato può utilizzare solo il diritto di voto dell'associazione che rappresenta.

⁸ Un delegato non può utilizzare più di due voti.

⁹ Durante l'Assemblea generale, i membri del Consiglio direttivo non possono rappresentare i club.

¹⁰ I membri della commissione tecnica e gli allenatori nazionali non hanno diritto a un voto. Se sono rappresentanti di club o hanno un'altra funzione nel Consiglio Direttivo oltre a quella di membro della Commissione Tecnica, possono votare in base a tale funzione.

¹¹ Ogni delegato debitamente delegato dal proprio club è pienamente autorizzato a rappresentare il club ed è in quorum per conto dello stesso per tutta la durata della riunione.

FSSPA Federazione Svizzera di Sollevamento Pesì Amatoriale

4.4. Quorum

¹ L'Assemblea generale è valida quando è rappresentato un terzo dei club.

² Se non si raggiunge la maggioranza, deve essere convocata una seconda Assemblea generale entro le sei settimane successive. Questa è autorizzata a prendere decisioni indipendentemente dal numero di soci rappresentati.

4.5. Processo decisionale

¹ L'Assemblea generale delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. Nel calcolo della maggioranza non si tiene conto delle astensioni. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

² A meno che i $\frac{2}{3}$ dell'Assemblea non richiedano una votazione a scrutinio segreto, le delibere vengono prese per alzata di mano.

³ I seguenti argomenti richiedono una maggioranza due terzi dei voti espressi:

- Modifica degli statuti e scioglimento della Federazione di Sollevamento Pesì Amatoriale.
- Ammissione di nuovi club ed esclusione di un club.
- Espulsione di un membro del consiglio direttivo o di un membro dell'associazione.

⁴ Nelle elezioni è decisiva la maggioranza assoluta. Dopo ogni scrutinio, il candidato che ha ricevuto il minor numero di voti viene eliminato.

4.6. Invito all'Assemblea generale

4.6.1. Assemblea generale ordinaria

¹ L'Assemblea generale della Federazione Svizzera di Pesistica Amatoriale si svolge di norma ogni anno nel corso del secondo semestre.

² L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente e, in caso di impedimento, dal vicepresidente. La data viene fissata in occasione della precedente Assemblea generale. La convocazione deve essere inviata alle società almeno 60 giorni prima della riunione, accompagnata dall'ordine del giorno, da una o più tessere elettorali (da emettere) con il logo della Federazione Svizzera Amatoriale di Pesistica e dalle linee guida per l'attuazione delle decisioni.

³ L'ordine del giorno è il seguente:

1. Elenco dei presenti e benvenuto
2. Elezione degli scrutatori
3. Accettazione dell'ordine del giorno
4. Relazione del Presidente
5. Relazione del Direttore tecnico
6. Relazione del tesoriere
7. Pausa
8. Relazione dei revisori dei conti
9. Bilancio
10. Ammissioni, dimissioni ed esclusioni
11. Elezione del Consiglio di amministrazione
12. Elezione dei revisori dei conti
13. Aggiornamento del calendario
14. Modifica dello Statuto
15. Proposte del Consiglio di amministrazione
16. Proposte dei soci
17. Varie

⁴ Le proposte di modifica dell'ordine del giorno dell'Assemblea generale devono essere presentate per iscritto al Presidente almeno 30 giorni prima dell'Assemblea generale.

⁵ Tutte le relazioni e le proposte dei club e dei soci devono essere inviate a ciascun club, attivo o passivo, 20 giorni prima dell'Assemblea generale

⁶ La partecipazione all'Assemblea generale è **obbligatoria**.

FSSPA Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale

⁷ Le associazioni che si assentano dall'assemblea generale sono sanzionate con una multa di 200 franchi svizzeri, senza eccezioni.

⁸ Le associazioni che si assentano per due anni consecutivi sono punite con una multa di 500 franchi.

⁹ In caso di assenza per il terzo anno consecutivo, entrerà in vigore il punto 2.2.3. del presente Statuto.

4.6.2. Assemblea generale straordinaria

¹ Viene convocata un'assemblea generale straordinaria della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale:

- Se il Comitato esecutivo lo ritiene necessario nell'interesse della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale.
- Se la maggioranza dei club membri presenta al Comitato esecutivo una richiesta scritta con un ordine del giorno.

² L'Assemblea generale straordinaria deve svolgersi nei tre mesi successivi alla richiesta.

³ L'Assemblea generale straordinaria è valida se viene convocata entro 20 giorni dalla richiesta in questione. In caso contrario, si applicano le disposizioni relative all'Assemblea generale.

5. Consiglio di amministrazione

5.1. Composizione

¹ Il Consiglio di amministrazione è composto da:

- Presidente
- Vicepresidente Est (Svizzera tedesca)
- Vicepresidente Ovest (Svizzera francese)
- Segretario
- Tesoriere
- Responsabile della tecnica
- Valutatori (massimo 2)

² Per essere membro del Consiglio della Federazione Svizzera di Pesistica Amatoriale o per poter presentare una candidatura per una posizione vacante, non è necessario essere membri di un'associazione affiliata.

³ La Federazione Svizzera di Pesistica Amatoriale prenderà ovviamente in considerazione anche donne o persone di altro sesso, nonché persone di altri gruppi etnici e colori della pelle per un posto vacante nel Consiglio Direttivo, a condizione che soddisfino il profilo dei requisiti pubblicizzati.

⁴ Ogni membro del Consiglio Direttivo viene eletto alla sua funzione durante l'Assemblea Generale dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di voto.

⁵ Per guidare la Federazione Svizzera di Pesistica Amatoriale sono necessari almeno 3 membri.

⁶ Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da meno di 3 membri, il Presidente, uno dei Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere e il Responsabile Tecnico avranno a disposizione 10 giorni a turno per applicare il punto 4.6.2.

5.2. Durata dei mandati

¹ Il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione eletti dall'Assemblea generale dura fino all'Assemblea generale dell'anno successivo.

² La rielezione è possibile a tempo indeterminato.

³ Ogni membro del Consiglio di amministrazione ha la possibilità di dimettersi al termine del mandato. Tuttavia, circostanze straordinarie o di forza maggiore possono giustificare le dimissioni anticipate.

5.3. Attribuzioni e competenze

¹ Il Consiglio direttivo è l'organo di governo della Federazione Svizzera di Pesistica Amatoriale. Prepara le decisioni da prendere in occasione dell'Assemblea generale e ne garantisce l'attuazione. Rappresenta la Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale all'esterno.

FSSPA Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale

² Rientrano nella sua sfera di competenza tutti i compiti che non sono assegnati ad un altro organo dalla legge o dagli statuti. Ciò include, tra l'altro:

- a) Il diritto di firma, la definizione della struttura organizzativa dell' Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale e l'area di lavoro.
- b) L'organizzazione dell'Assemblea generale annuale della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale.
- c) L'organizzazione della riunione tecnica.
- d) Nominare o revocare un allenatore, se necessario.
- e) Nominare una commissione tecnica.
- f) In caso di conflitto tra atleti, società o atleti e società, nominare una commissione disciplinare con l'obiettivo di risolverlo.
- g) Formare gruppi di lavoro e di progetto.
- h) Definire gli obiettivi a medio e lungo termine.
- i) Approvare concetti e piani d'azione.
- j) Mantenere buoni rapporti con i club membri della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale, con le autorità svizzere ed estere, con le istituzioni internazionali e con il settore privato.
- k) Emettere ordinanze.
- l) Nominare i rappresentanti della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale presso altre organizzazioni o riunioni.
- m) Garantire che i Campionati svizzeri di sollevamento pesi siano organizzati e gestiti ogni anno secondo le regole da un'associazione affiliata alla Federazione svizzera di sollevamento pesi amatoriale. (Vedi regolamento tecnico)
- n) Mantenere una segreteria con l'indirizzo del segretario o del presidente per i club e gli atleti membri.
- o) Stabilire un bilancio e mantenere le finanze della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale.
- p) Pubblicare un bollettino ufficiale da due a quattro volte l'anno.
- q) distribuire gratuitamente quattro copie di ogni numero a ogni club membro. Se lo desidera, il club può abbonarsi a un numero maggiore di copie. (Si applica il prezzo di mercato corrente).
- r) Cooperazione con la Commissione Tecnica.

³ Il Consiglio Direttivo stabilisce il funzionamento interno della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale nell'ambito di un regolamento.

5.4. Processo decisionale

¹ Der Vorstand wird durch den Präsidenten einberufen, oder im Falle einer Verhinderung durch den Vize-Präsidenten. Falls vier Mitglieder danach verlangen, kann das Komitee innert acht Tagen einberufen werden.

² Der Vorstand ist beschlussfähig, sobald mindestens drei Mitglieder anwesend sind.

³ Der Vorstand beschließt mit dem einfachen Mehr der Stimmen. Im Falle einer Stimmengleichheit entscheidet der Präsident.

⁴ Jedes Vorstand-Mitglied kann eine geheime Abstimmung verlangen.

5.5. Rappresentanza

¹ La Giunta è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. Se quattro membri lo richiedono, il Consiglio può essere convocato entro otto giorni.

² Il Consiglio di amministrazione è valido quando sono presenti almeno tre membri.

6. Assemblea Tecnica

6.1. Composizione

L'Assemblea tecnica è composta dai seguenti membri con diritto di voto:

- Delegati dei club composti esclusivamente da titolari di licenza

6.2. Attribuzioni e competenze

¹ L'Assemblea tecnica è l'organo che emana e modifica i regolamenti di tutte le competizioni nazionali che si svolgono sotto la supervisione della FSSPA.

² L'area di competenza dell'Assemblea Tecnica comprende :

- a) conferire mandati alla Commissione Tecnica per promuovere il nostro sport e verificarne l'attuazione
- b) modificare tutti i regolamenti tecnici delle competizioni, se necessario
- c) stabilire il calendario annuale
- d) stabilire il budget

6.3. Diritti di voto

¹ Ogni club membro dispone di voti calcolati come segue, in base al numero di titolari di licenza che hanno partecipato ad almeno 3 gare negli ultimi 12 mesi. Il numero di titolari di licenza qualificati è calcolato in base all'inventario del 30 settembre dell'anno precedente.

- Da 1 a 5 titolari di licenza : 1 voto
- Da 6 a 10 titolari di licenza : 2 voti
- Da 11 a 15 titolari di licenza : 3 voti
- 15 o più titolari di licenza : 4 voti

³ Il Presidente non ha diritto di voto, salvo in caso di parità di voti.

⁴ Un delegato può avvalersi di un solo diritto di voto: quello dell'associazione che rappresenta.

⁵ Un delegato non può utilizzare più di 2 voti.

⁶ I membri del Consiglio di amministrazione non possono esercitare contemporaneamente la funzione di delegato dell'Associazione all'Assemblea generale.

6.4. Quorum

L'Assemblea tecnica è valida indipendentemente dal numero di club rappresentati.

6.5. Risoluzione

¹ L'Assemblea tecnica delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. Le astensioni non vengono prese in considerazione nel calcolo della maggioranza. In caso di parità di voti, decide il Presidente.

² A meno che non venga richiesto uno scrutinio segreto da parte dei $\frac{2}{3}$ dell'assemblea, la delibera viene registrata per alzata di mano.

6.6. Invito alla riunione tecnica

6.6.1. La riunione tecnica

¹ La riunione tecnica della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale si svolge di norma ogni anno tra giugno e agosto.

² La riunione è convocata e presieduta dal responsabile tecnico. In caso di impedimento di quest'ultimo, è presieduta dal Presidente della FSSPA. La data viene fissata in occasione della precedente Assemblea generale. La convocazione deve essere accompagnata dall'ordine del giorno, da una o più schede elettorali (che verranno fornite) con

FSSPA Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale

il logo della Federazione Svizzera Amatoriale di Pesistica e le linee guida per l'attuazione delle decisioni, deve essere inviato ai club almeno 30 giorni prima della riunione.

³Lordine del giorno è il seguente:

1. Elenco dei presenti e benvenuto
2. Elezione degli scrutatori
3. Adozione dell'ordine del giorno
4. Determinazione del calendario per l'anno successivo
5. Proposte dell'Ordine preliminare
6. Proposte della Commissione tecnica
7. Proposte die club
8. Bilancio
9. Varie

⁴Le proposte di modifica dell'ordine del giorno dell'Assemblea tecnica devono essere presentate per iscritto al Presidente almeno 60 giorni prima dell'Assemblea generale.

⁵Tutte le proposte dei club membri devono essere inviate a tutti i club con diritto di partecipazione 30 giorni prima della riunione tecnica. (Contemporaneamente all'invito)

⁶La partecipazione alla riunione tecnica annuale è OBBLIGATORIA per i club aventi diritto.

⁷Ogni club assente alla riunione tecnica sarà sanzionato con una multa di 200 franchi svizzeri, senza eccezioni.

7. La commissione tecnica

7.1. Composizione

¹La Commissione Tecnica è costituita dal Consiglio Direttivo senza dipendere da esso.

²Oltre al presidente (responsabile tecnico), è composta da altri quattro membri.

³L'allenatore è un membro obbligatorio.

7.2 Attribuzioni e competenze

¹Le aree di competenza del comitato tecnico sono stabilite dal Consiglio di amministrazione. Lavora in modo indipendente nell'ambito delle presenti disposizioni.

²Emette regolamenti per l'attuazione degli statuti.

³Redige il bilancio in collaborazione con il Consiglio direttivo.

⁴Presenta all'Assemblea generale un rapporto annuale di attività sull'utilizzo dei conti.

8. Le finanze e la contabilità

8.1. Risorse e conti

¹Le entrate della Federazione Svizzera Amatoriale di Pesistica provengono dalle seguenti fonti:

- Quote associative
- Eventuali altre fonti di reddito

²Il tesoriere supervisiona la gestione della contabilità.

³Le quote annuali che i club membri devono versare alla Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale sono stabilite il 28 febbraio di ogni anno.

8.2 Determinazione die conti in caso di scioglimento

In caso di scioglimento della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale, l'eventuale patrimonio sarà affidato a Swiss Olympic. Se nei dieci anni successivi allo scioglimento non viene fondata un'associazione svizzera con obiettivi identici, Swiss Olympic può utilizzare il patrimonio per lo sviluppo della pesistica in Svizzera, secondo la sua volontà.

9. Doping

In caso di doping, si applicano lo Statuto antidoping di Swiss Olympic e le disposizioni generali di swiss sport integrity.

9.1. Etica

¹ La Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale si impegna per uno sport sano, rispettoso, equo e di successo. Esemplifica questi valori trattando gli altri con rispetto e agendo e comunicando in modo trasparente. La Federazione Svizzera Amatoriale di Pesistica riconosce l'attuale "Carta Etica" dello sport svizzero e ne diffonde i principi ai suoi membri.

² Il doping è contrario ai principi fondamentali dello sport e dell'etica medica e rappresenta un rischio per la salute. Per questi motivi è vietato. La Federazione Svizzera di Pesistica Amatoriale e i suoi membri sono soggetti allo Statuto sul Doping di Swiss Olympic (di seguito: Statuto sul Doping) e agli ulteriori documenti di chiarimento. Ogni violazione dell'articolo 2.1 e seguenti dello Statuto sul doping è considerata doping.

³ La Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale è soggetta al Codice Etico dello Sport Svizzero. Il Codice etico è vincolante per la Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale, per i suoi dipendenti, per i membri del comitato, per i membri, per le sotto-organizzazioni (ad esempio le sotto-federazioni, le federazioni regionali o cantonali, le sezioni), per i club e per i loro rispettivi organi, membri, dipendenti, atleti, allenatori, supervisori, medici e funzionari. La Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale si assicurerà che anche i suoi membri diretti e indiretti (ad esempio le sotto-associazioni, le associazioni regionali o cantonali, le sezioni, i club) adottino gli Statuti e li applichino nei confronti dei loro membri, dipendenti e rappresentanti autorizzati.

⁴ Le sospette violazioni delle norme antidoping applicabili e del Codice etico saranno oggetto di indagine da parte di Swiss Sport Integrity. La Camera disciplinare di Swiss Sport (di seguito denominata Camera disciplinare) è responsabile della valutazione e della sanzione delle violazioni delle norme antidoping applicabili e del Codice etico o delle sanzioni previste dai regolamenti della Federazione internazionale competente o dal Codice etico. Le decisioni della Camera disciplinare possono essere impugnate presso il Tribunal Arbitral du Sport (TAS) di Losanna entro 21 giorni dal ricevimento della decisione motivata, ad esclusione dei tribunali statali.

9.2. Regolamento del personale per i collaboratori con mandato presso la FSSPA

Regolamento del personale per i dipendenti e i funzionari con mandato presso la FSSPA. Il regolamento del personale della FSSPA è un regolamento separato per i dipendenti con mandato presso la Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale e si basa sul principio dello "Swiss Olympic Code of Ethics for Swiss Sport". Il regolamento del personale fa parte degli statuti della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale. ^{2/3}

10. Risoluzione

La risoluzione della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale è valido se:

- L'Assemblea generale è stata convocata con lettera raccomandata.
- Questa è richiesta dai ^{2/3} dei membri presenti con diritto di voto.
- L'Assemblea generale deve organizzare la distribuzione degli archivi (verbali, relazioni, ecc.).
- Il Presidente e il Tesoriere hanno la responsabilità e il dovere di occuparsi di tutti gli affari correnti.

FSSPA Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale

11. Tribunale arbitrale

¹ Le controversie giuridiche tra i club membri o tra i club membri e la Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale, riguardanti l'interpretazione degli statuti o dei regolamenti e gli obblighi finanziari nei confronti della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale, saranno sottoposte a un tribunale arbitrale, con l'esclusione di qualsiasi ricorso legale ordinario.

² Il tribunale competente è il "Tribunal Arbitral du Sport (TAS)" di Losanna.

³ Le regole procedurali del CAS sono decisive. Il termine per il ricorso è di 30 giorni.

12. Disposizioni finali

¹ Le modifiche allo Statuto sono state annunciate e spiegate in occasione dell'Assemblea generale della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale del 18 febbraio 2023. La versione rivista entrerà in vigore dopo la revisione da parte di Swiss Olympic, al più tardi il 31 maggio 2023, sostituendo tutte le versioni precedenti.

² Il presente statuto è stato approvato dalla Federazione Svizzera Amatoriale di Pesistica.

³ Il presente Statuto è una traduzione integrale dalla versione tedesca a quella italiana. In caso di incomprensioni, farà fede la versione tedesca o francese dello Statuto.

Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale

Il Presidente



M.Grieder

La segretaria



C. Felix